



**CONVEGNO NAZIONALE**  
Torino 15/16 Giugno 2007

**DISPENSA DEL CORSO DI FORMAZIONE  
IN POLIZIA MINORILE**

Polizia Minorile: introduzione alle tecniche operative per le forze di Polizia Locale in caso di reati commessi da minori o in danno dei minori

# INDICE

INDICE.....	2
PREMESSA.....	3
L'INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE NEI CONFRONTI DEI MINORI ABUSATI .....	3
GLI ABUSI SUI MINORI, FORME DEL FENOMENO .....	4
DEFINIZIONE DEGLI ABUSI.....	4
FORME DELL'ABUSO.....	4
L'ABUSO ATTIVO.....	5
L'ABUSO SESSUALE.....	6
L'ABUSO PASSIVO.....	7
ALTRE TIPOLOGIE DI ABUSO.....	8
I SEGNI DELL'ABUSO SUL MINORE.....	8
ATTENDIBILITA' E SOSTENIBILITA' DELLE INDAGINI .....	8
I SEGNI FISICI DELL'ABUSO .....	9
I SEGNI PSICOLOGICI DELL'ABUSO.....	10
LA VIOLENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE .....	11
I PRINCIPI DEL SISTEMA PENALE MINORILE .....	13
LA TUTELA DEI MINORI.....	13
IL MODELLO EDUCATIVO-TRATTAMENTALE NEL PROCESSO MINORILE .....	14
IL SISTEMA CONCILIATIVO-RIPARATIVO NEL NUOVO PROCESSO MINORILE .....	14
LA RIEDUCAZIONE DEL MINORE .....	15
LE FINALITA' EDUCATIVE NEL PROCESSO MINORILE .....	16
LA DECARCERAZIONE COME PRINCIPIO GENERALE DEL SISTEMA PENALE MINORILE .....	16
EFFETTI CIVILI DEI PROCEDIMENTI PENALI MINORILI.....	16
IL COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA DEL MINORE INDAGATO .....	17
LA VITTIMA E LA MEDIAZIONE .....	17
PROCEDURA OPERATIVA MINORILE.....	20
IMPUTABILITA' ED APPLICABILITA' DEL PROCESSO MINORILE .....	20
GLI ORGANI INQUIRENTI E GIUICANTI PER I MINORI .....	20
LA STRUTTURA E GLI ORGANI DEL PROCESSO PENALE MINORILE .....	20
ATTIVITA' DI P.G. FASE 1-ACCERTAMENTO DELL'ETA' DEL SOGGETTO .....	21
ATTIVITA' DI PG FASE 2-FERMO IDENTIFICATIVA, FOTOSEGNALAMENTO, VERIFICA DOCUMENTALE.....	21
ACCERTAMENTO CONCRETO DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DEL MINORE .....	22
L'ASSISTENZA DEI MINORI.....	22
PROVVEDIMENTI DETENTIVI E CAUTELARI.....	22
PROVVEDIMENTI SPECIALI .....	23
CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE.....	24
TUTELA ED ASSISTENZA DEL MINORE INDAGATO.....	25
ATTIVITA' DI PG FASE 2-ELEZIONE DI DOMICILIO E NOMINA DEL DIFENSORE .....	25
MISURE CAUTELARI MINORILI (ARRESTO E FERMO) .....	26
ACCOMPAGNAMENTO DEL MINORE EX ART.18 .....	26
SCHEDE OPERATIVE .....	27

---

## PREMESSA

### L'INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE NEI CONFRONTI DEI MINORI ABUSATI

**Non più bambini, non ancora adulti** potrebbe essere la frase che condensa uno dei periodi più delicati dell'intera fase evolutiva della formazione dell'uomo. Infatti nell'adolescente la propria percezione è segnata dalla velocità della trasformazione e dalla disarmonia nel corpo e nell'anima.

Per la prima volta l'individuo è testimone del cambiamento e della propria trasformazione: la vede, la sente, la vive.

Tuttavia proprio perché non sono ancora adulti, ma non si sentono più bambini, gli adolescenti ostentano grande sicurezza ed intraprendenza, a volte anche sfrontatezza e grande senso di sfida e voglia di competizione, ma rimangono ancora con le insicurezze e le debolezze dell'età infantile.

Il processo penale minorile, che è la sede ove si valutano i comportamenti di soggetti in piena fase evolutiva, adolescenti che più che essere rimproverati devono essere aiutati e per i quali, molte volte, l'unica occasione di "attenzione" da parte del mondo degli adulti è la celebrazione del processo.

Molto spesso, procedendo nei confronti di minori vittime di abusi e di reati in genere, si pone il problema di non ledere ulteriormente, di non unire alla violenza subita, l'ulteriore danno costituito dall'intervento invasivo della polizia giudiziaria e della procedura processuale minorile.

La polizia locale ha la peculiarità di essere una forza di polizia "a basso impatto", il suo intervento è considerato meno invasivo, meno invadente e soprattutto, laddove gli operatori siano adeguatamente formati e preparati anche a gestire l'impatto emotivo, più efficace sia nella prevenzione che nella repressione delle violenze dei minori e verso i minori.

La capacità di ascolto e di intervento della polizia locale è elevatissima, grazie al radicamento nella vita quotidiana degli ambienti minorili, i "vigili" sono presenti all'entrata ed all'uscita delle scuole, dentro le scuole durante i corsi di educazione stradale, educazione alla legalità, per il conseguimento del patentino, le mamme parlano agevolmente con loro dei vari problemi e dei loro dubbi, i vicini di famiglie problematiche non sentono difficoltà a parlare con la polizia locale, gli insegnanti si trovano a loro agio con la polizia locale, l'ingresso della polizia municipale nelle scuole è sempre a basso impatto, poco allarmante, poco preoccupante.

La polizia locale, grazie al suo radicamento sul territorio che conosce in maniera sinottica, riesce a coprire l'ultimo miglio della sicurezza a leggere ed intuire i problemi prima che siano denunciati, e nel campo degli abusi sui minori e dei minori solo una percentuale minima è denunciata.

I comuni gestiscono la sicurezza sociale ed i servizi alla persona ed hanno la capacità di rispondere in maniera organica e multifattoriale alle situazioni di degrado familiare ed alle violenze, unendo la repressione al recupero, con una sinergia che non può offrire alcuna altra istituzione.

La polizia locale quindi, in un sistema coordinato e sinergico che coinvolga i servizi alla persona e le altre amministrazioni coinvolte, a cominciare dai distretti assistenziali, attraverso la scuola ed i servizi della pubblica istruzione, sino alla cooperazione con le altre forze di polizia, può costituire uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare le violenze, gli abusi ed i reati dei minori e sui minori.

Inoltre la capacità di mediazione e di intervento delle amministrazioni comunali nel loro complesso, consentono di integrare, in una risposta coordinata, la repressione con il recupero, il supporto con l'assistenza, prevenendo in maniera ancora più efficace e riducendo le conseguenze degli abusi, delle violenze e dei reati in genere, sulla vittima, sul contesto familiare e sociale in genere e su tutta la società nel suo complesso.

# GLI ABUSI SUI MINORI, FORME DEL FENOMENO

## DEFINIZIONE DEGLI ABUSI

Prima di affrontare la procedura penale minorile e le tecniche di polizia minorile è necessario, preliminarmente, definire l'abuso e, più in generale, circoscrivere tutti i comportamenti ed i contesti che possono essere abusanti nei confronti dei minori.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (Convention on the Rights of the child, CRC), rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, essa contempla l'intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti anche agli adulti (diritti civili, politici, sociali, economici, culturali).

La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990<sup>1</sup>.

Secondo la definizione dell'OMS, si configura una condizione d'abuso e di maltrattamento allorché i genitori, tutori o persone incaricate della vigilanza o custodia di un bambino approfittano della loro condizione di privilegio e si comportano in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Il Consiglio d'Europa nel 1978 ha affrontato il "*child abuse and neglect*"<sup>2</sup> pronunciandosi espressamente: "*gli abusi sono gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono le trascuratezze e/o lesioni d'ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino*"<sup>3</sup>.

E' opportuno chiarire che i termini "bambini" o "fanciulli" sono utilizzati con la valenza generale di minori e non con preciso riferimento ad una fase specifica dell'età evolutiva<sup>4</sup>.

L'abuso sessuale è difficile da definire: si può trattare di un episodio singolo o di episodi che si susseguono per periodi di tempo più o meno lunghi; può includere forme implicite di seduzione o forme di contatto fisico; può avere gradi diversi di invadenza fisica.

## FORME DELL'ABUSO

L'abuso in genere può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono) e l'assenza di evidenze traumatiche nel fisico non può escludere l'ipotesi di maltrattamento.

Qualsiasi forma di violenza, ma in particolare quella sessuale, costituisce sempre un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità in formazione di un bambino, provocando gravi conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita. Il trauma, se non rilevato, diagnosticato e curato, può produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età adulta.

Le diverse forme di abuso durante l'infanzia e l'adolescenza rappresentano un importante fattore di rischio specifico per molteplici disturbi psicopatologici in età adulta.

Il danno cagionato è tanto maggiore quanto più:

---

<sup>1</sup> L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 e a tutt'oggi 192 Stati, un numero addirittura superiore a quello degli Stati membri dell'ONU, sono parte della Convenzione che costituisce uno strumento vincolante per lo stato che la ratifica.

<sup>2</sup> Trad. "Abuso ed incuria dei bambini".

<sup>3</sup> IV Seminario Criminologico-Consiglio d'Europa, Strasburgo, 1978.

<sup>4</sup> Il primo articolo della Convenzione sui diritti dell'infanzia recita: "Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile."

- Il maltrattamento resta sommerso e non è individuato.
- Il maltrattamento è ripetuto nel tempo.
- La risposta di protezione alla vittima nel suo ambiente familiare o sociale ritarda.
- Il vissuto traumatico resta non espresso o non elaborato.
- La dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra la vittima e il soggetto maltrattante è forte.
- Il legame tra la vittima e il soggetto maltrattante è di tipo familiare.

L'abuso dipende anche dalla "dotazione di base" del bambino, quindi dal suo temperamento in altre parole da quello che è definito, nel suo insieme, *resilience*, concetto molto importante che media tra gli aspetti della violenza del crimine e quelli che sono i danni effettivi sui bambini.

## L'ABUSO ATTIVO

Gli abusi fisici possono essere raggruppati in due principali categorie<sup>5</sup>:

**MALTRATTAMENTO FISICO**, aggressioni, percosse, morsi, spintoni ed altre lesioni fisiche, fratture, bruciature, morte.

Si parla di abuso fisico o di maltrattamento fisico, quando i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino eseguono o permettono che si eseguano lesioni fisiche, o mettono i bambini in condizioni di rischiare lesioni fisiche.

Sulla base della gravità delle lesioni, l'abuso si distingue in vari gradi:

- LIEVE: lesioni che non necessitano di ricovero;
- MODERATO: quando è necessario il ricovero (ustioni, fratture, traumi cranici);
- SEVERO: quando il bambino è ricoverato in rianimazione con gravi sequele neurologiche fino alla morte;

**MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO**, aggressioni e violenze verbali, attiva pressione psicologica, situazioni di separazione conflittuale in cui i figli sono strumentalizzati nel contrasto con evidenti effetti sull'equilibrio emotivo.

L'abuso psicologico consiste quindi in comportamenti attivi od omissivi che sono giudicati psicologicamente dannosi in base a principi comuni ed indicazioni tecniche specifiche.

Questi comportamenti sono agiti individualmente o collettivamente da persone che, per particolari caratteristiche (ad esempio età, cultura, condizione sociale) sono in posizione di potere rispetto al bambino.

Tali comportamenti possono danneggiare anche in modo irreversibile lo sviluppo affettivo, cognitivo, relazionale e fisico del bambino.

L'abuso psicologico include: gli atti di rifiuto, di terrorismo psicologico, di sfruttamento, di isolamento e allontanamento del bambino dal contesto sociale.

**ABUSO SESSUALE**, il minore è coinvolto, da parte di familiari e non, in pratiche sessuali manifeste o mascherate che presuppongono violenza anche non esplicita ma conseguente ad una scelta che il minore non può compiere liberamente in quanto non maturo, dipendente e quindi incapace di un libero e cosciente consenso (Montecchi, 1994<sup>6</sup>; De Leo, Petruccelli I, 1999<sup>7</sup>); oppure è coinvolto in attività tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli parentali.

Tra le diverse forme di abuso sessuale distinguiamo: pedofilia, incesto, atti di libidine, violenza carnale.

<sup>5</sup> F.MONTECCHI, *Gli abusi all'infanzia*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994.

<sup>6</sup> F.MONTECCHI, *Gli abusi all'infanzia. Dalla ricerca all'intervento clinico*, Nuova Italia Scientifica, Roma 1994.

<sup>7</sup> G.DE LEO, I.PETRUCCELLI, *L'abuso sessuale infantile e la pedofilia*. Franco Angeli, Milano 1999.

## L'ABUSO SESSUALE

L'ordinamento giuridico definisce l'abuso sessuale all'art. 609 bis del Codice Penale, secondo quanto introdotto dalla Legge n.66 del 15/2/96, denominandolo violenza sessuale, come il comportamento di chi *"con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire abusi sessuali"*, ovvero il caso di chi *"induce taluno a compiere o a subire atti sessuali: 1- abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2 – traendo in inganno la persona offesa per essersi, il colpevole, sostituito ad altra persona"*.

Quindi questa forma di abuso è onnicomprensiva di tutte le pratiche sessuali manifeste o mascherate a cui vengono sottoposti i minori e comprende<sup>8</sup>:

**ABUSO SESSUALE INTRAFAMILIARE**, quelli attuati o favoriti da soggetti legati da parentela o affinità con la vittima.

In questa categoria rientrano solo quello comunemente considerato tra padri o conviventi e figlie femmine, ma anche quello tra madri o padri e figli maschi, nonché forme mascherate in inconsuete pratiche igieniche.

Generalmente è attuato da membri della famiglia nucleare (genitori, compresi quelli adottivi e affidatari, patrigni, conviventi, fratelli) o da membri della famiglia allargata (nonni, zii, cugini, amici stretti della famiglia).

Talvolta i bambini sono fatti assistere all'attività sessuale dei genitori, non come fatto occasionale, ma su richiesta dei genitori stessi.

In altre situazioni ancora più perverse, il bambino viene fatto assistere all'abuso sessuale che un genitore agisce su un fratello o una sorella.

Possono essere operati con esplicita violenza e costrizione o con modalità seduttive come richieste di dimostrazioni di affetto, possono essere mascherati e nascondersi dietro attenzioni eccessive ai genitali del bambino.

**ABUSO SESSUALE EXTRAFAMILIARE**, riguarda indifferentemente maschi e femmine e si inserisce spesso in una condizione di trascuratezza affettiva che induce il bambino e la bambina ad accettare le attenzioni affettive anche erotizzate di una figura estranea.

Generalmente l'abuso extrafamiliare è attuato da persone conosciute dal minore (vicini di casa, conoscenti ecc.).

La reazione all'abuso sessuale varia a seconda della durata e frequenza dell'abuso perpetrato, della relazione e sesso dell'abusante, del tipo di atti perpetrati, dell'uso della forza e aggressione, dello stato emotivo del bambino prima dell'abuso, della capacità del bambino di comprendere l'evento, dell'età del bambino, della fase di sviluppo, se l'abuso è stato scoperto e riferito, della reazione dei genitori e della qualità dell'intervento istituzionale (Oberlander, 1995)<sup>9</sup>.

Alcuni abusanti sono attratti sessualmente da minori in età prepuberale, mentre altri sfruttano i minori sostituendoli agli adulti nei rapporti sessuali o come strumento per esercitare il proprio potere sociale.

Le abilità dei bambini a comunicare le loro personali esperienze sono influenzate dal contesto ambientale e dallo stile dell'intervista e le informazioni che si possono trarre dai bambini sono fortemente influenzate dall'esperienza e abilità dell'intervistatore.

Non solo la loro performance dipende dal sentirsi a proprio agio con l'intervistatore per descrivere eventi intimi ed imbarazzanti, essa dipende anche dal loro riconoscere che gli adulti realmente valutano cosa loro devono dire.

<sup>8</sup> R. LUBERTI, *Abuso sessuale intrafamiliare su minori*, in R. Luberti, D. Bianchi, *...e poi disse che avevo sognato*, Cultura della pace, San Domenica di Fiesole (Firenze), 1997.

<sup>9</sup> L.B.OBERLANDER, *Psycholegal issues in child sexual abuse evaluations: a survey of forensic mental health professionals*, in *Child Abuse and Neglect*, IX, 4, 1995.

## L'ABUSO PASSIVO

Gli abusi sui minori che presuppongono un atteggiamento di tipo omissivo, sono definiti come patologia della somministrazione delle cure, categoria che comprende quelle condizioni in cui i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni fisici e psichici in rapporto al momento evolutivo ed all'età e che si concretizza in varie modalità:<sup>10 11</sup>

**TRASCURATEZZA O INCURIA**, si realizza allorché le cure somministrate sono carenti rispetto alle reali necessità del bambino e può presentare livelli diversi di gravità: l'abbandono alla nascita, uno scarso livello di attenzione per lo stato di salute e d'igiene personale, il disinteresse per i bisogni emotivi del bambino e per i bisogni di accudimento e protezione.

L'incuria quindi può avere riguardo alle cure che il minore richiede nel piano fisico (ad esempio abbigliamento inadeguato alle condizioni atmosferiche, trascuratezza igienico sanitaria o alimentare, denutrizione, ecc.) oppure nel piano psichico (ad esempio isolamento affettivo e/o sociale, inadempienza scolastica, ecc.).

**DISURIA**, si realizza quando le cure sono fornite in modo distorto, non appropriato al momento evolutivo.

**IPERCURIA**, che si verifica allorché si somministra patologicamente un eccesso di cure rispetto le reali necessità del minore, in questa categoria rientrano la Sindrome di Munchausen, medical shopping, help seekers, chemical abuse, sindrome da indennizzo per procura.

**LA SINDROME DI MUNCHAUSEN** fa riferimento al comportamento di adulti che lamentano sintomi e malattie inesistenti, richiedono cure ed attenzioni a vari medici dai quali riescono ad ottenere accertamenti clinici ingiustificati.

Secondo la definizione del Martone<sup>12</sup> *“Si tratta di un serio disturbo di personalità con un controllo volontario da parte del soggetto che simula la malattia, associata però ad una compulsività dell'atto per cui il soggetto non riesce ad astenersi dal compierlo, anche se gli sono noti i rischi che tale atto comporta. Meadow nel 1997 descrisse l'equivalente pediatrico della sindrome in cui le storie e le malattie vengono inventate dai genitori riferendoli ai propri figli, i quali vengono in tal modo sottoposti ad accertamenti clinici inutili e a cure inopportune. In tale situazione il genitore proietta sul figlio la propria patologia, il bambino diventa il contenitore del delirio ed il genitore può essere apparentemente libero dalla patologia”*.

**MEDICAL SHOPPING PER PROCURA**, si tratta di bambini che hanno sofferto nei primi anni di vita di una grave malattia e da allora sono portati dai genitori da un gran numero di medici per disturbi di minima entità; i genitori, infatti, sembrano percepire lievi patologie come gravi minacce per la vita del bambino. Il disturbo materno è di tipo nevrotico-ipocondriaco; accogliendo le ansie e le preoccupazioni che la madre proietta sul figlio, è possibile rassicurarla sullo stato di salute del figlio.

**HELP SEEKER**, il bambino presenta dei sintomi fittizi indotti dalla madre, ma la frequenza degli episodi d'abuso è bassa e il confronto con il medico spesso la induce a comunicare i suoi problemi quali ansia e depressione e ad accettare un sostegno psicoterapeutico.

**L'ABUSO CHIMICO (CHEMICAL ABUSE)**, con questo termine s'indica l'anomala ed aberrante somministrazione di sostanze farmacologiche o chimiche al bambino per determinare la sintomatologia e ottenere il ricovero ospedaliero. Tale abuso va sospettato, quando i sintomi non sono spiegabili sulla base delle consuete indagini di laboratorio e soprattutto se tali sintomi si accentuano o insorgono ogni volta che la madre ha un contatto con il bambino. Va rilevato che la madre continua a somministrare la sostanza tossica anche in ambiente ospedaliero e la diagnosi può essere formulata solo quando, dopo l'allontanamento della madre, si assiste alla rapida

<sup>10</sup> F.MONTECCHI, *Gli abusi all'infanzia*, citato.

<sup>11</sup> R. LUBERTI, *Il maltrattamento e l'abuso sessuale in danno dei minori e gli effetti a lungo termine*, Corso di formazione per volontarie, Associazione Artemisia, Firenze, 2001.

<sup>12</sup> MARTONE G. (1994), *La patologia delle cure*. In F. Montecchi (a cura di), *Gli abusi all'infanzia. Dalla ricerca all'intervento clinico*, Roma, NIS.

risoluzione del quadro clinico e attraverso la ricerca della sostanza nelle urine e nel sangue.

**SINDROME DA INDENNIZZO PER PROCURA**, con questo termine s'indicano i casi in cui il bambino assume dei sintomi riferiti dai genitori, in situazioni in cui è previsto un indennizzo economico. Il quadro clinico segue spesso un trauma cranico e si presenta con sintomi che variano secondo le conoscenze mediche della famiglia (cefalea, vertigini, difficoltà di concentrazione, astenia, disturbi della memoria). La motivazione, si lega inconsapevolmente al risarcimento e la sindrome si risolve con la totale e improvvisa guarigione una volta ottenuto il risarcimento.

## ALTRE TIPOLOGIE DI ABUSO

Alla classificazione esposta in precedenza, e che è fondamentalmente quella di riferimento, si aggiungono alcune forme che molto spesso sono un'estrinsicazione particolare di quelle già illustrate (abuso sessuale, abuso fisico) oppure una combinazione, mentre in altri casi assumono una valenza per il gruppo che l'attua (setta, organizzazione criminale, ecc.):

**ABUSO ISTITUZIONALE**, quando gli autori sono maestri, bidelli, educatori, assistenti di comunità, allenatori, medici, infermieri, religiosi, ecc., in altre parole tutti coloro ai quali i minori sono affidati per ragioni di cura, custodia, educazione, gestione del tempo libero, all'interno delle diverse istituzioni e organizzazioni;

**ABUSO DA PARTE DI PERSONE SCONOSCIUTE** (i cosiddetti "abusi di strada");

**SFRUTTAMENTO SESSUALE A FINI DI LUCRO** da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati (quali le organizzazioni per la produzione di materiale pornografico, per lo sfruttamento della prostituzione, agenzie per il turismo sessuale);

**VIOLENZA DA PARTE DI GRUPPI ORGANIZZATI** (sette, organizzazioni di pedofili che operano anche attraverso internet, ecc.).

## I SEGNI DELL'ABUSO SUL MINORE

### ATTENDIBILITA' E SOSTENIBILITA' DELLE INDAGINI

Bisogna premettere che le possibilità della psicologia giuridica e le esigenze della procedura penale non si conciliano sempre.

Non esistono infatti dei metodi psicologici che garantiscano di ottenere facilmente la dichiarazione di un minore vittima di maltrattamenti o peggio di abuso sessuale e che assicurino, contemporaneamente, una dichiarazione chiara, coerente e particolareggiata come richiede l'esigenza processuale.

Inoltre non esistono dei metodi scientifici che, basandosi solo su delle dichiarazioni, permettano di distinguere la verità dalla menzogna, o di interpretare in modo incontrovertibile la dichiarazione di un minore.

La psicologia è una scienza che non offre certezze matematiche, come ben sanno gli psicologi, così come al diritto non è applicabile il metodo scientifico, come invece pretendono i giuristi.

La psicologia giuridica consente di ottenere una rappresentazione verosimile della mente, il diritto pretende la certezza in ogni ambito, anche nei sentimenti e nell'imperscrutabilità della mente umana.

Le attuali tecniche di ascolto, le conoscenze della psicologia della testimonianza, le metodologie d'intervista cognitiva e strutturata, le tecniche d'indagine, le metodologie di ricerca, raccolta e valutazione delle prove, possono produrre spesso risultati differenti a parità di situazione.

I minori, in particolare, sono un microcosmo in continua evoluzione, molto diversi gli uni dagli altri ed in continua evoluzione anche in breve distanza di tempo, di conseguenza un metodo o un atteggiamento adatto a un bambino può non esserlo per un altro.

Per le stesse ragioni non si può affermare con certezza che una determinata procedura, per esempio in un certo paese, che prevede un particolare trattamento del minore, sia più efficace di un'altra poiché i minori

vivono in una specifica cultura, anche giuridica, ne conoscono le caratteristiche e sono in grado, nei limiti della loro esperienza, di comprenderla.

Una procedura perfettamente accettabile per il minore di un paese potrebbe quindi apparire traumatizzante al minore di un'altra cultura.

Inoltre bisogna tutelare il minore anche dal procedimento penale, poiché le audizioni, spesso ripetute, le esigenze della difesa ed il recupero mestico dell'evento abusante rinnovano il trauma e possono esporre il minore ad ulteriori violenze.

Nei casi di presunto abuso sessuale, in particolare, è fondamentale assicurare prima di ogni altra cosa uno standard minimo di tutela in una situazione che vede il minore completamente nelle mani di figure adulte.

La tutela del minore è in parte garantita da speciali regole procedurali ma soprattutto può essere assicurata da un atteggiamento comprensivo nei suoi confronti, frutto dell'attività di tutti gli operatori che interagiscono con il minore e che hanno una profonda conoscenza e comprensione della situazione in cui egli si trova.

La regola fondamentale da seguire in tutti i procedimenti che coinvolgono un minore è che, alla fine, indipendentemente dal risultato, il minore dovrebbe trovarsi in una situazione migliore di quanto non fosse all'inizio del procedimento stesso.

## I SEGNI FISICI DELL'ABUSO

I segni fisici dell'abuso, qualunque esso sia, attivo (maltrattamenti ed abusi sessuali) o passivo (incuria, disuria e ipercuria), possono essere anche molto labili, difficili da riconoscere, difficili da dimostrare e soprattutto difficili da accettare.

Ma i segni fisici possono anche essere del tutto assenti, ma il fatto che durante un accertamento medico non si riscontrino lesioni o segni di violenza non significa che l'abuso non sia avvenuto.

Al contrario, nella maggior parte dei casi non rimane traccia evidente dell'abuso a livello fisico, prima di tutto perché spesso l'accertamento medico avviene tardi rispetto al momento dell'abuso mentre le prove, come per esempio le tracce biologiche, durano molto poco e, proprio per il collegamento con l'abuso, generalmente sono rimosse dalla stessa vittima (con il lavaggio, la medicazione, ecc.).

Per comprendere i riscontri medici è necessario conoscerne i limiti.

Nei casi di maltrattamento in particolare, si deve considerare che non tutte le violenze lasciano segni evidenti, come ad esempio le percosse effettuate con alcuni particolari strumenti (corde bagnate o giornali ad esempio) o in alcune particolari condizioni, inoltre le ecchimosi e gli ematomi, tranne rari casi, durano pochi giorni.

Nei casi più efferati, l'abuso può essere perpetrato coscientemente e preordinatamente in un modo tale da non lasciare traccia o comunque da lasciare delle lesioni che rimangono evidenti solo per brevissimo tempo.

Anche negli abusi sessuali non sempre sono riscontrabili evidenti segni o tracce, si pensi ad esempio agli atti di libidine in genere ed a tutte le pratiche sessuali che non prevedono necessariamente la penetrazione ed inoltre è possibile osservare delle lesioni che si possono far risalire certamente ed esclusivamente ad un rapporto con penetrazione, escludendo incidenti, infezioni e malformazioni, solo se l'accertamento avvenga entro tre mesi dall'abuso.

È perciò chiaro che l'accertamento medico deve essere sempre il primo intervento d'indagine, da eseguire nel più breve tempo possibile, poiché anche se negativo non esclude assolutamente l'abuso e le eventuali obiettività rilevate dal medico potrebbero rivelarsi utili per l'accusa, anche se si trattasse di prove non incontrovertibili e non si potesse escludere che la lesione potrebbe essere dovuta a un incidente o a una malattia.

Si deve però considerare che la visita rappresenta un ulteriore stress per il minore e che la maggior parte dei bambini prova anche un forte disagio durante questo tipo di accertamento, la visita infatti, così come la necessità di denudarsi, può ricordare l'abuso subito.

Per questa ragione è estremamente importante che la visita si svolga nella forma più appropriata, che il medico possieda non solo le conoscenze mediche necessarie, ma conosca anche le possibili reazioni del minore. In alcuni casi è opportuno o anche necessario che il minore venga preparato psicologicamente all'accertamento medico.

Anche la trascuratezza e l'incuria non determinano necessariamente stati fisici inequivocabilmente ascrivibili all'abuso passivo. E' molto difficile rinvenire soggetti trascurati al punto da essere evidentemente denutriti, ad esempio.

In generale in tutti questi casi non è facile e frequente che si presenti un chiaro rapporto di causa ed effetto per il quale le conseguenze dell'abuso sono chiaramente e certamente riferibili ad un comportamento abusante e ad un soggetto che può esserne ritenuto responsabile.

Infine è importante distinguere tra il concetto di prova e di parere dell'esperto. Infatti Le prove consistono in qualunque lesione o segno riscontrato sulla vittima, mentre le conclusioni che l'esperto trae sulla base della sua conoscenza ed esperienza non costituiscono delle prove, ma piuttosto una valutazione di queste, e quindi la corte non è obbligata a tenerne conto. Il parere dell'esperto è un ausilio per il lavoro di valutazione delle prove, ma non costituisce di per sé una prova.

E' noto che il giudice in base al principio della libera valutazione delle prove, può condurre una valutazione indipendente di tutte le prove del caso, anche se spesso il giudice, non possedendo una conoscenza approfondita in campi quali la medicina, l'economia, le scienze legali, forse si affida fin troppo al parere e all'autorevolezza di un esperto ma egli rimane sempre il "*peritus peritorum*".

## I SEGNI PSICOLOGICI DELL'ABUSO

Anche se mancano segni fisici, non mancheranno certamente i segni psicologici.

Le conseguenze dell'abuso riguardano funzioni psicologiche ed adattive quali l'organizzazione del Sé, la regolazione degli affetti, lo sviluppo dei pattern di attaccamento, lo sviluppo dell'autostima, le relazioni con i coetanei e l'adattamento sociale.

Gli esiti clinici dell'abuso e della trascuratezza risultano variabili ed incostanti e si manifestano in funzione dei fattori di rischio e protettivi presenti nel soggetto e nell'ambiente familiare e sociale, interpretabili alla luce della psicopatologia dello sviluppo .

Per dare alcuni riferimenti agli operatori sul campo riportiamo di seguito alcuni indicatori di cambiamento comportamentale che si caratterizzano clinicamente per essere tipici, sebbene non costituenti prova certa ed assoluta, per i casi di abuso:

### FINO A 6 ANNI DI ETA':

- Disturbi del sonno
- Disturbo condotte alimentari
- Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali)
- Preoccupazioni insolite
- Paure immotivate
- Rifiuto nel mostrare il corpo nudo
- Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo)
- Isolamento familiare/sociale
- Aggressività contro adulti/coetanei
- Autolesionismo
- Interesse sessuali e comportamentali sessualizzati inappropriati all'età, masturbazione compulsiva
- Particolari caratteristiche del gioco

### DAI 6 ANNI IN POI

- Disturbi del sonno
- Disturbo condotte alimentari
- Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali)
- Preoccupazioni insolite

- Paure immotivate
- Rifiuto o compiacenza nel mostrare il corpo nudo anche in situazioni mediche, reattività al contatto fisico
- Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo)
- Aggressività contro adulti/coetanei
- Autolesionismo
- Interessi sessuali inappropriati all'età, masturbazione compulsiva, comportamenti sessuali promiscui
- Passività, inibizione del pensiero
- Depressione, isolamento
- Difficoltà scolastiche
- Oppositività, provocatorietà
- Fughe
- Comportamenti immaturi, regressione fasi evolutive precedenti
- Tentativi di suicidio

## LA VIOLENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (Convention on the Rights of the Child, CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York stabilisce come principio cardine che in tutte le attività di indagine e nei processi decisionali il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente.

La lentezza del procedimento costituisce già una violenza, poiché il minore-vittima deve soffrire ulteriormente vivendo i delicati anni della propria infanzia nell'incertezza riguardo all'esito del procedimento.

Inoltre è anche nell'interesse dell'indagato che il procedimento si concluda il prima possibile.

Molto spesso i minori vengono sottoposti inutilmente a ripetuti ascolti e audizioni. In questo caso è importante distinguere tra i casi in cui l'ascolto ha lo scopo di acquisire nuove informazioni (ad es. ulteriori dettagli sugli episodi di abuso), e i casi in cui il bambino deve ripetere la stessa dichiarazione di fronte a un nuovo operatore giudiziario.

In questa fase è anche importante assicurarsi che l'avvocato difensore abbia la possibilità di ascoltare il minore, ma, a parte questo caso, è necessario ridurre al minimo la ripetizione degli ascolti.

Non ha alcun senso infatti far ripetere la stessa dichiarazione più volte anzi è dannoso.

Innanzitutto queste ripetizioni suscitano nel minore un senso di sfiducia; inoltre in questo modo, se l'abuso si è davvero verificato, si costringe la piccola vittima a mantenerne vivo il ricordo.

Poi, con il ripetersi dell'ascolto aumenterebbe anche il rischio di influenzare ed esercitare pressioni sulla piccola vittima.

In questo tipo di reati, quindi, la videoregistrazione della dichiarazione, magari integrata da domande aggiuntive, dovrebbe essere sufficiente come materiale probatorio.

In altre parole: è giusto permettere che il minore sia sottoposto ad accertamenti e interrogatori oppure tutto ciò potrebbe danneggiarlo oltremodo ?

Se, allo scopo di tutelare il minore, si cerca di limitarne il coinvolgimento nelle indagini (per esempio non richiedendo la sua presenza in aula), si rischia di non arrivare alla condanna di un sospettato che neghi qualunque responsabilità.

Infatti, adottando questo tipo di norme o decisioni allo scopo di proteggere il minore, si rischia di negargli quel diritto ad ottenere giustizia che pretenderebbe se invece fosse un adulto.

Inoltre, se la speciale posizione di un minore nell'ambito del procedimento viene protetta in modo eccessivo, si rischia di violare il diritto dell'imputato a ricevere un giusto processo.

D'altra parte, se il minore viene invece trattato alla stregua di un adulto e viene, per esempio, controinterrogato dalla difesa, si corre il rischio di sottoporlo ancora una volta a una violenza perpetrata dal mondo degli adulti.

Nella pratica la procura minorile persegue, come obiettivo principale, la tutela degli interessi del minore e risulta innanzitutto interessata ad ascoltare il presunto abusante ed altre figure del contesto di vita del bambino, anche al fine di valutare in concreto l'opportunità di mantenere il minore in famiglia.

In molti casi il Pubblico Ministero delega il personale di Polizia ad ascoltare il bambino presunto abusato e di convocare i genitori, che vengono così messi al corrente delle dichiarazioni del minore. Ecco quindi che diviene fondamentale la formazione specifica degli organi di polizia preposti alle indagini sui minori.

Quando la notizia di reato viene poi trasmessa alla Procura presso il Tribunale, il minore è già stato interrogato diverse volte da operatori ed in contesti diversi; inoltre i familiari, messi al corrente delle dichiarazioni, possono aver già attivato dinamiche volte ad indurre il minore stesso a ritrattare oppure, all'inverso, a confermare o dilatare quanto rivelato.

La situazione che appare preoccupante si palesa se pensiamo che la rilevazione, l'indagine e la valutazione vengono eseguite da numerosi professionisti in momenti successivi, durante un lungo periodo di tempo.

A volte, vengono ripetute le stesse indagini, le stesse domande, vengono utilizzate più volte gli stessi strumenti di valutazione. Non si può non considerare il rischio di suggestione.

La prima dichiarazione assume nuove forme da relazione a relazione, da fascicolo a fascicolo. Il problema della ricostruzione dei fatti si va ad aggiungere a quello della vittimizzazione secondaria, del disagio che viene suscitato nel bambino coinvolto in un procedimento giudiziario, ben lungi dal risultare "terapeutico", e costretto a ripetere numerose volte gli stessi particolari a figure sempre diverse.

Anche questo costituisce una forma di violenza sul minore e, per quanto paradossale possa sembrare, non è detto che la violenza che gli deriva dall'intervento delle istituzioni sia sempre inferiore a quella che si suppone abbia usato su di lui l'abusante.

Sarebbe dunque auspicabile che sin dal primo momento della segnalazione alla Polizia, un Ufficiale specificatamente formato in psicologia giuridica ed esperto dell'età evolutiva, potesse effettuare una valutazione di "primo livello" che comprenda soprattutto la valutazione del contesto ambientale ed un primo ascolto del minore.


A livello internazionale, vengono discusse modalità e tempi idonei a raccogliere e valutare le testimonianze dei minori abusati sessualmente.

Dato il valore che viene attribuito nella letteratura alle prime dichiarazioni fornite dal minore ed alla reazione da parte di coloro che ne sono testimoni, viene riconosciuta l'esigenza di un intervento tempestivo, da parte dei professionisti competenti, nella raccolta e nella valutazione delle stesse.

Sotto questo profilo si auspica l'istituzione nelle forze di Polizia Locale, di figure specificatamente preposte e preparate all'intervista ed alla valutazione del minore, prioritaria appare l'esigenza di un'audizione del minore presunta vittima di abuso condotta sin dal primo momento della segnalazione e ad opera di personale specializzato, nelle forme dell'ascolto protetto finalizzato ad evitare che il bambino subisca ulteriori traumi.

L'attività investigativa, pur se finalizzata a reprimere la causa e l'autore del danno subito dal minore non può procedere ai danni del minore che, piuttosto dovrebbe essere tutelato da sollecitazioni fortemente stressanti, se non traumatiche, in ambienti e contesti troppo spesso non confacenti alle necessità proprie del suo stadio evolutivo.

## FASI DEL PROCEDIMENTO MINORILE



## I PRINCIPI DEL SISTEMA PENALE MINORILE

### LA TUTELA DEI MINORI

Quello della tutela del diritto dei minori nel nostro ordinamento è stato un percorso lento e graduale che ha inevitabilmente dovuto attendere il modificarsi della società e dei valori che la nostra società ha riconosciuto come propri; un percorso che è ancor oggi ben lontano dall'essere concluso.

La nostra cultura ha incontrato una grande difficoltà a riconoscere nel minore una persona che sia anche titolare di diritti, e quando lo ha fatto l'attenzione è stata rivolta principalmente ai diritti patrimoniali piuttosto che non a quelli della persona (vita, salute, istruzione, formazione, lavoro.).

La prevalenza della concezione patrimonialistica, supportata dalla cultura dominante ed accolta dai legislatori che si sono succeduti nel tempo, ha oltremodo valorizzato il momento della incapacità di agire peculiare del soggetto di minore età fino ad interferire pesantemente nel campo dell'esercizio dei diritti fondamentali, i quali, diversamente da quelli patrimoniali, non fruiscono di una adeguata tutela a mezzo del rappresentante.

Il legislatore del 1865 e quello del 1942, con delle codificazioni che sono molto distanziate nel tempo eppure non troppo dissimili per quanto attiene alla normativa sul punto, si è poi soffermato ad identificare i doveri dell'adulto piuttosto che non i diritti del minore; l'esigenza della protezione del minore e le forme concretamente più adeguate per realizzarla piuttosto che alla identificazione e alla promozione dei diritti della sua personalità. Un approccio questo ai problemi che risulta essere poco sensibile agli effettivi bisogni di un soggetto che si trova ad essere ancora in età evolutiva.

Un approccio quindi non adeguato nella prospettiva della risposta da dare a questi bisogni.

Su queste valutazioni negative è stato ormai raggiunto un sostanziale accordo tra i giuristi e si comprende come questo possa essersi verificato.

E' ben noto che quasi sempre il diritto si limita a codificare il costume, cristallizzandone il fluire; raramente che si ponga invece come elemento di propulsione sociale.

La cultura infatti precede e condiziona fortemente il diritto (rendendolo vivente), nel nostro caso si è trattato di una cultura per la quale il minore era soltanto un uomo in formazione, che valeva per quello che poteva divenire una volta che fosse stata raggiunta la piena maturità ed occupato un posto (in primo luogo di lavoro) nella società.

Va però detto che nel settore minorile si è individuato, seppur solo negli ultimi anni, uno sforzo propulsivo del diritto con effetti in ambito sociale e culturale e questo è un dato estremamente positivo per il suo carattere

rivoluzionario, innovativo che deve essere sottolineato (quasi che un diritto vivente tentasse di rendere giuridica la cultura).

Uno sforzo degli operatori del diritto, ma non soltanto di quelli del diritto, per pervenire a degli scenari radicalmente diversi, a scenari che consentano di vedere un minore posto finalmente al centro, nella società, nell'ordinamento giuridico e nello stesso processo civile e penale.

E' indicativo il fatto che soltanto nel 1939 sia apparso uno studio di diritto minorile, specificatamente penale e che soltanto nel 1965 viene pubblicato il primo testo di diritto minorile.

La stessa autonomia della disciplina è stata oggetto di dibattito con delle motivazioni a favore che sono state spesso riduttive ed insoddisfacenti (si fa riferimento, ad esempio, a quella che vuole il diritto minorile ridursi al diritto applicato dal tribunale specializzato); a volte meno riduttivamente quando, ad esempio, quello minorile viene colto come il diritto dei diritti del minore (ma anche degli interessi del minore poiché è il minore nella sua complessa realtà a costituire l'oggetto della disciplina ed è il favor minoris a costituire il fine della disciplina).

La letteratura giuridica che si è impegnata a delineare un diritto minorile avente per oggetto la tutela degli interessi e dei diritti del soggetto di minore età lo ha fatto coordinando ed interpretando diverse norme, sostanziali e processuali, di diritto penale e civile; norme che si trovano disperse nell'ambito del nostro ordinamento giuridico.

## IL MODELLO EDUCATIVO-TRATTAMENTALE NEL PROCESSO MINORILE

Nel 1956 il modello rieducativo si affermò decisamente con l'approvazione della riforma alla legge istitutiva del Tribunale minorile, che programmò una serie di presidi assistenziali e rieducativi.

Con questa legge venne attribuita particolare importanza all'osservazione scientifica della personalità: la delinquenza giovanile venne concepita come il risultato di carenze individuali, che necessitano di una terapia.

Alla fine degli anni sessanta l'ideologia rieducativa fu sottoposta ad una incisiva critica che evidenziò l'inadeguatezza dei modelli di interpretazione del disadattamento e della devianza da essa adottati.

Dal punto di vista pratico gli istituti specializzati si mostrarono troppo simili tra di loro, mentre ci si rese conto che gli interventi 'rieducativi' funzionavano principalmente da primo filtro istituzionale, selettivo e discriminante, dei processi di criminalizzazione della diversità e della devianza giovanile, contrariamente alle finalità per cui erano sorti.

La fine del trattamento scientifico della personalità fu determinata, tuttavia, soprattutto dalla protesta degli anni sessanta e settanta, dalla diffusione delle teorie interazioniste e dall'attenzione che venne rivolta ai processi di istituzionalizzazione.

Di fronte alle sempre più intense critiche rivolte al sistema della giustizia minorile e a una presa di coscienza, da parte degli stessi operatori, delle più evidenti carenze di strutture negli istituti, si affermò un orientamento favorevole alla non istituzionalizzazione dei minori la cui incisività sul piano concreto fu, però, marginale. Infatti al movimento anti-istituzionale degli anni settanta si contrappose, paradossalmente, una risposta penale fortemente contenitiva della devianza minorile.

## IL SISTEMA CONCILIATIVO-RIPARATIVO NEL NUOVO PROCESSO MINORILE

Dopo 40 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, nel 1988 vede la luce una riforma lungimirante del sistema penale minorile, che recepisce in piena i principi costituzionali in materia penale con particolare attenzione alla personalità del minore ed ha addirittura anticipato i principi internazionali della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989.

Il DPR 22 settembre 1988 n.448 "*Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*" si spinge oltre il sistema penale Educativo-Trattamentale, e si preoccupa non solo di rieducare ma innanzitutto di responsabilizzare il reo ed inoltre di offrire un'opportunità di riconciliarsi con la società promuovendo un pieno e completo reinserimento del soggetto.

Inoltre in considerazione dell'età dei soggetti e del loro stadio evolutivo della personalità e della maturazione, si è affermato il principio della "*minima offensività del processo*", ovvero della riduzione degli interventi giudiziari, in particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, in modo che il danno apportato alla personalità del minorenne ed alla sua opportunità di reinserimento sociale, sia sempre inferiore al vantaggio conseguito dalla giustizia.

Con questi principi si è introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, il SISTEMA PENALE CONCILIATIVO-RIPARATIVO. Questo modello non vuole neanche alleviare la sanzione oppure mutare l'atteggiamento processuale e penitenziario pro reo, ma cerca di trovare delle modalità più efficaci di riequilibrio all'interno della sanzione, preoccupandosi della forma della pena senza minare la certezza della pena.

La pena tuttavia non è solo quella detentiva e quest'ultima non è sempre la più efficace. Quindi una pena più efficace e funzionale è l'alternativa al sistema detentivo classico, che consegue finalità proattive nei confronti dell'intera società.

Si basa su principi importanti tra i quali quello della "minima offensività del processo" e della "destigmatizzazione".

Si ispira ad alcuni specifici principi strettamente connessi alla cosiddetta "finalizzazione educativa" (il processo non deve interferire sulla continuità educativa) e alla cosiddetta "attitudine responsabilizzante" del processo stesso, volta a promuovere nel minore lo sviluppo di competenze autoregolatrici ancorate a principi socialmente condivisi.

L'intervento penale costituisce un momento altamente strutturato (in relazione ai vincoli, alle prescrizioni, agli obblighi che esso comporta) che svolge una funzione strutturante per la prospettiva di vita del minore, e quindi in questo senso preventiva, in quanto fornisce alcune coordinate attorno alle quali egli può costruirsi un diverso percorso evolutivo.

Questo nuovo modo di intendere una possibile finalità delle sanzioni, che è proprio del D.P.R. 448/88, è frutto dell'attuale concezione della personalità del minore che non viene più vista come un insieme statico di caratteristiche psicologiche, ma come elemento in grado di rapportarsi ad un insieme complesso di condizioni.

## LA RIEDUCAZIONE DEL MINORE

In considerazione della capacità offensiva del processo nei confronti del minore, il Tribunale valuta caso per caso l'opportunità di continuare il procedimento ovvero di interromperlo, in vista degli scopi educativi, a questo stesso scopo è prevista una speciale deroga all'obbligo costituzionale dell'esercizio dell'azione penale in caso di reati di particolare tenuità, quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne.

Sono previsti anche speciali procedimenti che possono cancellare completamente il reato ed i suoi effetti (PERDONO GIUDIZIALE) o prevederne la sospensione finalizzata allo svolgimento di un percorso di responsabilizzazione (ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA); di norma la pena detentiva è prevista solo nei casi più gravi e solo in via residuale, preferendosi sistemi di attuazione della pena extramurari che possano, più efficacemente del carcere, responsabilizzare il soggetto e reinserirlo nella società, attraverso un percorso di riparazione.

Al percorso riparativo, finalizzato alla responsabilizzazione del reo, si unisce, in questo modello di giustizia penale, la conciliazione con la società e lo stato, soggetti passivi di qualsiasi reato, ma addirittura, se possibile, anche la riconciliazione con la persona offesa.

Anche la conciliazione è finalizzata alla responsabilizzazione, affinché il minore prenda coscienza della lesione arrecata all'altrui diritto e pertanto, sulla base anche delle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, l'art. 28 del citato DPR 448/88 prevede che il giudice possa impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

Quindi la riparazione e la conciliazione con la persona offesa è la via per un modello alternativo di giustizia, che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, realizzando il duplice scopo di ottenere una riduzione del numero dei processi pendenti (con remissioni di querela, con proscioglimenti per irrilevanza del fatto o per messa alla prova) a beneficio dell'efficacia e della rapidità della risposta penale, e dall'altro di promuovere la ricerca della pace sociale, mediante la conciliazione tra l'imputato e la vittima.

## LE FINALITA' EDUCATIVE NEL PROCESSO MINORILE

Il Tribunale per i minori è stato istituito con il R.D.L. del 20 luglio 1934 n.1404, che ha trasformato profondamente il sistema giudiziario ordinario ritenuto inadeguato a farsi carico del settore minorile.

La novità di questa riforma non fu solamente l'istituzione di un tribunale speciale, ma il Tribunale per i minori rappresentò anche il risultato delle teorie positivistiche allora imperanti che promossero l'attenuazione del rigore delle misure penali, sostenendo anche la necessità del ricorso all'educazione nei confronti dei minori

Il processo minorile dopo la riforma del 1988, ha enfatizzato l'esigenza educativa rispetto la pretesa punitiva, anche a costo di rinunciarvi, nell'ottica del modello riparativo conciliativo punta alla responsabilizzazione del soggetto tanto che, come prevede espressamente l'art.1 del DPR 448/88 tutte le disposizioni "sono applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minore." ed inoltre fa espresso obbligo al giudice di illustrare all'imputato "...il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni."

## LA DECARCERAZIONE COME PRINCIPIO GENERALE DEL SISTEMA PENALE MINORILE

Per le esigenze della giustizia minorile sono previsti differenti istituti in funzione non solo della fase processuale, provvedimenti cautelari ed esecuzione definitiva di pene reclusive, ma anche per la particolarità del processo penale minorile che, in applicazione piena del modello conciliativo-riparativo, permette forme di esecuzione della pena molto differenziate e, solo in ultima istanza, prevede forme di reclusione intramuraria.

La decarcerazione minorile è un processo che si è evoluto sempre più dagli anni 50-60 in poi, sia perché sempre più si è affermata una cultura giuridica che privilegia l'educazione alla repressione, anche prendendo atto che le frustrazioni carcerarie vengono compensate dai minori con risposte deresponsabilizzati o peggio ancora con risvolti pesantissimi sull'autoefficacia, che produrranno risposte ulteriormente negative nei minori devianti poiché la detenzione è spesso causa della formazione di una identità negativa, di immagini di sé e di ruoli sociali degradanti.

Lo spirito che anima tutto il processo penale minorile dal 1988 è quello di sostituire a sanzioni penali, interventi sociali, secondo l'ideologia fondata sui principi di *extrema ratio* e di sussidiarietà della risposta penale, di rieducazione e di individualizzazione della pena.

## EFFETTI CIVILI DEI PROCEDIMENTI PENALI MINORILI

Nel procedimento penale a carico di minorenni non è ammessa la costituzione di parte civile, la domanda di restituzione e di risarcimento del danno cagionato dal reato (art.10 DPR 448/88).

Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato ed inoltre la sentenza penale non ha effetto di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

Infine non si può riconoscere neanche la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

## IL COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA DEL MINORE INDAGATO

Il processo minorile, in ogni fase e grado, prevede il coinvolgimento della famiglia del minore, sia riconoscendogli l'obbligo principale di vigilare e di rieducare il minore deviato, prevedendo l'obbligo di riconsegna del minore di età inferiore ai 14 anni e del minore accompagnato a seguito di flagranza, ma stabilendo anche l'obbligo di notifica ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale di qualsiasi atto riguardante il minore soggetto alla loro potestà.

Inoltre è sempre riconosciuto il diritto dell'imputato minorenni all'assistenza affettiva e psicologica da parte dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minore, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 448/88. Solo nei casi previsti dalla legge ed in generale quando si procede nell'interesse del minore (ad esempio casi di genitori implicati o comunque non idonei alla funzione) il pubblico ministero può svolgere le sue funzioni con la partecipazione del minore senza la presenza dei genitori (Art.12 comma 3).

E' sempre vietata la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento.

Il minore condotto presso gli uffici di Polizia Giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento deve essere trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

Nell'esecuzione di tali attività inoltre devono essere adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.

Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria (Art.14 DPR 448/88).

Le violazioni del diritto alla riservatezza possono essere sanzionate sia in sede disciplinare, art.115 c.p.p. che in sede penale, ex art. 734 bis c.p.

## LA VITTIMA E LA MEDIAZIONE

Un corollario da individuare nel ruolo che la parte offesa riveste nel procedimento minorile.

Apparentemente il problema è risolto con la disposizione dell'articolo "10. - Inammissibilità dell'azione civile", ma così non può dirsi per la posizione che detta parte offesa viene ad assumere sia per l'applicazione di specifici istituti del procedimento minorile stesso, "27. -

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto", secondo comma nella parte in cui impone l'audizione della parte offesa nel procedimento per la dichiarazione dell'irrilevanza del fatto, ovvero "28. - Sospensione del processo e messa alla prova.", ma anche di istituti ereditati, per così dire, dal processo a carico di imputati maggiorenni, istituti ivi giustificati dal maggior peso che ha la tutela della vittima del reato in detto procedimento.

È questo uno dei punti qualificanti del processo minorile: il ruolo della persona offesa del reato sebbene ancora modellato sullo schema del sistema scritto per i maggiorenni fa prevedere un'evoluzione verso un sistema penale mediativo che appare la vera sfida del terzo millennio.

Le conseguenze non sono da poco, perché sono indice dell'abbandono di una visione "retributiva" non solo della pena, ma dello stesso processo che più si addice alla dichiarazione di principio di cui all'articolo 1 e si concilia con la posizione preminente del fine educativo che la Corte costituzionale ha riconosciuto non solo al processo minorile ma anche all'esecuzione della pena .

Il sistema, così, tende ad evolversi attraverso la previsione della c.d. "mediazione penale" che pur rinascendo una posizione preminente alla persona offesa dal reato e conciliando le esigenze di questa con quelle dell'imputato (indagato o condannato) mira ad una ricomposizione del conflitto attraverso la interiorizzazione di valori morali che hanno un effetto educativo sia rispetto alle parti direttamente coinvolte, sia rispetto all'intero contesto in cui l'azione si svolge.

La mediazione, infatti, tende a rendere condivisa la decisione e la risoluzione del contrasto insorto con la commissione del fatto reato e, in genere, rende accettabile ai più la soluzione, realizzando il vero significato del brocardo latino "*fecit de albo nigro*". In verità il principio della "obbligatorietà dell'azione penale" sembrerebbe non permettere una politica di sviluppo delle pratiche di mediazione, che, però, possono rispondere all'esigenza primaria di riduzione e snellimento delle procedure processuali e, in particolare, nel processo penale minorile, hanno in sé la possibilità di ridisegnare i confini dell'intervento penale, inserendosi in quel fine rieducativo della pena e dello stesso processo, atteso che esse consentono una soluzione "educativa" del contrasto nelle "terre di mezzo" nelle quali è possibile "fare giustizia" senza fare processi.

La realizzazione di questa finalità è, non solo facilitata, ma resa più reale dal processo mediativo, perché pone il minore a diretto confronto con il danno ed il dolore subiti dalla vittima, invece che con delle rappresentazioni più o meno astratte dello stesso.

Altro aspetto interessante dell'ipotesi mediativa è il suo necessario collegamento alla specializzazione degli attori che comporta il superamento dei limiti di specializzazione - prevista dal d.p.r. 448 del 1998 sia per la polizia giudiziaria che per i servizi minorili - la quale assumendo rilevanza già al momento dell'acquisizione della notizia di reato, nella prospettiva della mediazione, potrebbe non risentire affatto della classica contrapposizione tra versione della vittima e versione dell'autore.

Fin dagli anni '50 si è avvertita la necessità della costruzione scientifica, prima di un "sistema penale minorile" e, successivamente, di un sistema più generale in cui fosse superata la limitazione al campo penale e conservata come elemento di specializzazione o specificazione la "qualità dei soggetti".

Sembrava, fin da allora, maturo il tempo per la razionalizzazione del sistema stesso e per uno studio della personalità e della socialità del minore.

In questa prospettiva la legislazione si è progressivamente adeguata alla evoluzione dei tempi per soddisfare le esigenze ed i bisogni che si presentavano; l'interesse per l'argomento "minori" si apprestava a diventare "generale" e sentito da tutti; si verificano i primi risultati scientificamente validi sia nel campo meramente giuridico che in quello delle discipline affini (sociologiche, pedagogiche, psicologiche).

La ricerca, partendo dal dato empirico della "*mera età*" del soggetto comincia ad identificare la *ratio* delle norme speciali relative a tali soggetti, e cioè identifica la loro stessa ragion d'essere speciali in "una condizione di favore per soggetti non ancora fisicamente evoluti". La condizione di favore si concreta e si atteggia diversamente secondo il campo del diritto in cui si esplica, ponendosi come condizione "clementiale" nel diritto penale, come tutela rafforzata nel campo del diritto civile ovvero come "indirizzo" educativo nell'ambito del diritto amministrativo.

I principi innanzi sinteticamente enunciati, hanno una prima espressa formulazione nella dichiarazione dei diritti del fanciullo, promulgata a Ginevra nel 1923 dalla *Union Internazionale de Protection del l'Enfance* convenzione che - successivamente e nello stesso testo approvato a Ginevra nel 1923 - viene recepita e promulgata a New York dall'ONU nel 1959.

Ormai non vi è un aspetto della moderna società che non abbia, in concreto o in fieri, una regolamentazione differenziata per i minori.

Sembra che, finalmente, ci si sia resi veramente conto che la "società è dei minori"; che questi sono "il sale dell'umanità"; che "ogni azione e comportamento del mondo degli adulti incide sulla formazione dei giovani" e che "il dovere primario di tale mondo è quello di conservare e/o preservare per le giovani generazioni un patrimonio culturale, sociale, naturale, economico, ecc., che sia idoneo a garantirne uno sviluppo adeguato".

Non è più il tempo degli "erodi" o della "rupe tarpea", ma quello del "*sinite parvulos ad me venire*" ovvero, da un'altra ottica socio-culturale, quello della "*gioventù come argilla dell'umanità*".

Come gli ultimi anni del ventesimo secolo sono stati caratterizzati, sul piano del riconoscimento dei diritti e della loro completa attuazione, dalla totale parificazione dei diritti e dei ruoli sessuali, così la sfida del 2000 è e deve essere quella della parificazione tra i diritti dei minori e quelli degli adulti.

Si tratta di una sfida immane che ha una peculiarità del tutto nuova rispetta ad ogni altra storicamente combattuta: la lotta non può e non deve essere sostenuta da una delle parti. I minorenni, o meglio, i fanciulli, così come questi sono felicemente definiti nelle carte internazionali, non possono e non debbono combattere

per i loro diritti: non possono, perché non ne hanno i mezzi e non debbono perché la stessa consapevolezza di dover lottare è causa di ulteriore discriminazione e danni.

È una lotta tutta interna alla società degli adulti: sono loro a doversi abituare a vivere in funzione dei giovani.

Non si tratta, certamente, della costruzione di un mondo ovattato di una città dei divertimenti, di un'isola felice come quella di *Peeter Pan*; occorre, invece, tornare al primato dell'educazione attraverso l'esempio, alla "*paideia*" greca.

La capacità degli adulti di permeare il proprio comportamento ad "una capacità educativa permanente" appare la vera sfida del terzo millennio: fornire ai giovani gli strumenti per misurarsi e governare le nuove sfide della società è il compito di ciascun cittadino e, di conseguenza, del legislatore sia esso nazionale che internazionale.

Le prospettive di sviluppo di un simile approccio al problema non possono che essere positive e ripercuotersi anche sul mondo degli adulti.

Ancora una volta il sistema delineato per i minori si appresta ad essere quello generale ed ad imporre al modo degli adulti l'aspetto educativo o rieducativo della sanzione e, più in generale del processo, che è l'unico che può concretamente affermarsi in un sistema governato da una Costituzione moralmente orientata.

Che la nostra Costituzione, sebbene laica, nel senso di indifferente ad una qualsiasi confessione religiosa positiva, si possa definire moralmente orientata, si ricava dalla prevalenza che la stessa attribuisce al principio di solidarietà sociale contenuto nell'articolo 2, dal quale, per altro dipende lo stesso principio di uguaglianza contenuto nell'articolo 3.

Le convenzioni e dichiarazioni internazionali di carattere generale fin qui ricordate, proprio per essere rivolte alla generalità degli uomini non potevano che contenere indicazioni di massima e di principio rispetto ai minori. Sulla base delle due affermazioni innanzi riportate, e contenute rispettivamente, nella Dichiarazione Universale e nel patto, nasce, da prima, la "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" del 1958 che, affermando "un diritto non più sui minori, ma per i minori", rappresenta un vero e proprio codice di riferimento per tutti gli ordinamenti sociali e civili delle nazioni.

Il documento afferma, inoltre, che occorre sempre tener presente "il superiore interesse del fanciullo" e che il godimento dei diritti e delle libertà costituiscono un interesse per la società stessa e non solo per il ragazzo. Particolare rilievo, in questo contesto, è attribuito, infine, al "diritto a un'educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria".

Importanza fondamentale, nella materia specifica che ci occupa, hanno le "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile" che costituiscono la fonte alla quale si sono ispirati i più recenti codici minorili. Le stesse, cui si sono ispirati i più recenti codici minorili e, in particolare, il Dpr. 448/88 che regola attualmente il processo penale innanzi al Tribunale per i minorenni, si articolano in cinque parti.

## PROCEDURA OPERATIVA MINORILE

### IMPUTABILITA' ED APPLICABILITA' DEL PROCESSO MINORILE

*Sono punibili per i reati commessi tutti coloro che abbiano compiuto l'età di 14 anni al momento della commissione dei delitti (art. 97 del CP); le disposizioni speciali del processo minorile si applicano nei confronti dei soggetti che non abbiano superato gli anni 18 (art.3 c.1 DPR 448/88).*

Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone perizia anche d'ufficio e se persiste il dubbio anche dopo la perizia si presume ad ogni effetto la minore età (art.8 DPR 448/88).

*"La semplice insorgenza del dubbio in ordine all'età dell'imputato comporta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni" (Cassazione-Sez.I, 12/11/90).*

Il Tribunale per i Minorenni è competente per tutti i reati commessi dai minori senza alcuna distinzione, in virtù dell'art.31 della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di proteggere la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, persino nel caso di reati militari (Sentenza n.78 del 3 marzo 1989 della Corte Costituzionale).

La competenza del giudice minorile in materia di sorveglianza è prorogata fino al compimento del 25° anno di età del soggetto che abbia commesso il reato quando era ancora minore degli anni 18 (art.3 c1 DPR 448/88).

### GLI ORGANI INQUIRENTI E GIUCANTI PER I MINORI

Come è noto, in ogni distretto di Corte d'Appello è presente un Tribunale per i minorenni, che esercita la pretesa punitiva dello Stato nei confronti dei minori che hanno commesso reati ed inoltre si occupa della tutela dei minori nei casi previsti dalla legge.

Il Tribunale agisce in posizione di terzo ed imparziale, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori è titolare dell'azione penale ed è la parte pubblica legittimata alla proposizioni di azioni civili per la tutela dei diritti dei minori.

Nelle Procure della Repubblica presso il Tribunale dei minori sono istituite sezioni specializzate di polizia giudiziaria i cui membri sono scelti con particolare cura dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato (art.5 DPR 448/88)..

I membri di queste sezioni di polizia giudiziaria seguono inoltre un percorso permanente di formazione ed aggiornamento professionale curato congiuntamente sia dalle amministrazioni di provenienza che dal ministero di grazia e giustizia(art.5 DPR 448/88)..

### LA STRUTTURA E GLI ORGANI DEL PROCESSO PENALE MINORILE

L'attuale normativa prevede che l'età minima per essere imputabili sia di 14 anni, mentre al di sotto di quest'età si vige la presunzione assoluta d'incapacità d'intendere e di volere e conseguentemente la non imputabilità penale.

Ai sensi dell'art.1 del DPR 448/88, gli organi del processo penale minorile sono:

- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- GIP presso il Tribunale per i minorenni
- Tribunale per i minorenni
- Procuratore Generale presso I Corte d'Appello
- Magistrato di Sorveglianza per i minorenni

La competenza di questi organi è per i soggetti imputabili di età inferiore ai 18 anni e per i reati commessi prima dei 18 anni da parte di soggetti che non hanno compiuto i 25 anni (art.2).

## ATTIVITA' DI P.G. FASE 1-ACCERTAMENTO DELL'ETA' DEL SOGGETTO

I minori debbono essere identificati e senza alcun ritardo si deve accertare l'età effettiva per valutare se sono assoggettati alla procedura minorile e in questo caso se sono imputabili (dai 14 anni) o se debbono essere riconsegnati ai genitori essendo non imputabili (minori di 14 anni di età).

CASI CONCRETI	ATTIVITA' DELLA PG
MINORE FORNITO DI DOCUMENTI	Identificazione e generalizzazione del minore denunciato, arrestato o fermato
MINORE FORNITO DI DOCUMENTI FALSI, NON AFFIDABILI O NON IMMEDIATAMENTE VERIFICABILI (SPESSO NEI CASI DI MINORI EXTRACOMUNITARI E NOMADI)	Identificazione fisica ( <i>accertamento auxologico</i> ) attraverso consulenti (medici legali, dentisti, radiologi) nominati ausiliari di PG.
MINORE SPROVVISTO DI DOCUMENTI-ITALIANO	Riscontro delle generalità dichiarate presso l'anagrafe del Comune di residenza in caso di dubbio Identificazione Fisica
MINORE SPROVVISTO DI DOCUMENTI-STRANIERO O NOMADE	Identificazione Fisica

## ATTIVITA' DI PG FASE 2-FERMO IDENTIFICATIVA, FOTOSEGNALAMENTO, VERIFICA DOCUMENTALE

In tutti i casi in cui non è possibile disporre di documenti certi ed affidabili per identificare compiutamente il soggetto indagato ed accertarne l'età effettiva la Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.349 C.P.P. può accompagnare il soggetto nei suoi uffici per il tempo necessario alle identificazioni, e in ogni modo non oltre le dodici ore o ventiquattro in caso di accertamenti particolarmente complessi; in questi casi si deve informare immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori comunicando anche il momento effettivo del rilascio.

In questi casi si procederà al rilievo fotodattiloscopico del soggetto rilevando le impronte digitali da inviare immediatamente alla locale Questura che accerterà i precedenti dattiloscopici A.F.I.S..

Il cartellino fotodattiloscopico deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di fotografia, salvo per quei casi in cui vengono richiesti accertamenti dattiloscopici urgenti da evadere immediatamente.

Qualora i comandi della Polizia Locale non siano attrezzati per i rilievi fotodattiloscopici possono avvalersi del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica presso la Questura.

Di ogni documento presentato direttamente dai minori fermati, o da altri, va fatta copia *integrale* da inserire nella notizia di reato.

Se i documenti appaiono falsi vanno sequestrati e trasmessi in originale alla Procura che ne verificherà immediatamente validità e veridicità, provvedendo alla convalida del sequestro o alla restituzione all'interessato.

Le risultanze di un documento di identità del quale non si conosce l'efficacia identificativa e fidefacente - indipendentemente da una formale contestazione di falsità - promanando esso da autorità estera, non essendo tradotto e non evidenziandosene la certa provenienza, debbono necessariamente cedere agli esiti di esami radiografici ed antropometrici (Cassazione-Sez.I, 23/06/93-Javanovic).

Il personale sanitario nominato ausiliario di PG non può rifiutarsi di prestare la propria opera per l'accertamento dell'età del soggetto indagato senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Tra gli esami auxiologici è molto utile l'**esame radiografico** delle ossa carpali che evidenziando una saldatura pressoché completa dei nuclei ipofisari radiale e ulnare manifestato un quadro radiologico compatibile con un'età di almeno 18 anni.

## ACCERTAMENTO CONCRETO DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DEL MINORE

La finalità del processo penale minorile è innanzitutto quella di rendere accessibile il sistema sanzionatorio al soggetto minore.

Il processo penale minorile offre ampie facoltà discrezionali agli organi giudiziari e molteplici strumenti al Giudice ed al Pubblico Ministero, che in ogni caso ed in ogni stato del procedimento, anche senza particolari formalità, debbono accertare la capacità processuale del soggetto ed anche quantificarla, così come il grado di responsabilità.

Già l'art.11 della legge minorile del 1934, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta, imponeva di:

- accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato sotto l'aspetto psichico, morale e ambientale
- acquisire informazioni e parere di esperti

L'art.9 del DPR 448/88 prevede che il Pubblico Ministero ed il giudice acquisiscano elementi circa le condizioni e le risorse familiari, sociali ed ambientali per accertarne:

- imputabilità
- grado di responsabilità
- adeguate misure penali
- eventuali provvedimenti civili

L'imputabilità inoltre deve essere sempre accertata concretamente, infatti l'art.9 ha fissato il principio che nella fascia di imputabilità dei minori (14-18 anni) l'effettiva capacità processuale del minore debba essere accertata concretamente ed anche graduata.

Il processo minorile pone il minore come soggetto principale del processo, impone al giudice di spiegare gli eventi processuali e di svolgere una funzione educativa.

## L'ASSISTENZA DEI MINORI

È assicurata l'assistenza di difensori d'ufficio prelevati da elenchi specifici di professionisti muniti di opportuna esperienza nel settore minorile (art.11) ed altresì è prevista l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del processo con la presenza dei genitori o di altri soggetti (art.12).

Per tutelare il minore è vietata la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie ed immagini che rendano identificabile il minore imputato sino all'inizio del dibattimento qualora questo sia in udienza pubblica (art.13), anche le informazioni contenute nel casellario giudiziale dei minori possono essere rilasciate esclusivamente all'interessato o alle autorità giudiziarie (art.14).

Al compimento del 18 anno di età tuttavia le informazioni sono trasferite al casellario Giudiziario Ordinario.

## PROVVEDIMENTI DETENTIVI E CAUTELARI

Prima dell'ultima riforma gli istituti di custodia per i minori erano:

- Riformatorio, per le misure di sicurezza ed i detenuti in attesa di giudizio (custodia cautelare).
- Carcere Scuola, dove scontare le pene definitive.
- Istituto di Osservazione, per l'accertamento della capacità d'intendere e di volere del minore.

Al giorno d'oggi tutte queste strutture sono state sostituite dall'Istituto Giudiziario Minorile

Provvedimenti cautelari minorili attuali:

- Prescrizioni, regole di comportamento che il minore deve attuare (misura cautelare in libertà)
- Permanenza in casa, disposta discrezionalmente in caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni
- Collocamento in comunità
- Custodia cautelare in istituto Giudiziario minorile.

LE **PRESCRIZIONI** (art. 20) sono costituite da provvedimenti che, in attesa dell'udienza preliminare, impongono al minore alcuni obblighi inerenti attività di studio, lavoro o altre valutate utili per la sua educazione.

LA **PERMANENZA IN CASA** (art. 21) dispone che il minore rimanga per gran parte della giornata presso l'abitazione familiare. L'applicazione della misura della permanenza in casa viene molto spesso integrata da alcune prescrizioni, e viene così a delinearsi un quadro di regole di condotta piuttosto articolato.

Queste misure cautelari rappresentano un ambito ed una tipologia di intervento particolarmente interessante, in quanto intervengono in maniera significativa sul sistema di vita del minore senza allontanarlo dal contesto familiare e affettivo.

Le due misure inoltre racchiudono e sintetizzano una serie di elementi da più parti indicati come fondamentali per avviare un processo di recupero del minore deviante, infatti costituiscono un momento in cui viene restituito al minore un riscontro negativo del suo comportamento sotto forma di sanzione, che può e anzi dovrebbe, svolgere una funzione responsabilizzante; i Servizi sono chiamati a intervenire e a dare un contributo professionale specificamente mirato; il giudizio, con le sue possibili implicazioni di irrigidimento dell'atto trasgressivo, non è ancora stato pronunciato.

Il Centro di Prima Accoglienza (CPA), infine, istituito con il DPR 448/88, è una comunità mista deistituzionalizzata concepita per non dare al primo impatto del minore con la giustizia una valenza definitiva.

## PROVVEDIMENTI SPECIALI

L'art.27 della 448/88 prevede che in caso di comportamenti di particolare tenuità che appaiano assolutamente occasionali il pubblico ministero può chiedere che sia emessa sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.

L'istituto del perdono giudiziale risponde ad una logica paternalistica a cui si ispirava la normativa precedente alla riforma del DPR 448/88, e consente di cancellare tutti gli effetti della condanna penale.

L'art.28 consente la sospensione del processo e messa alla prova consente di sospendere per un periodo di un anno o di tre nel caso di gravi reati (pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a 25 anni), e valutare al termine del periodo di prova la personalità dell'imputato.

In realtà, anche questo istituto, attua in pieno il sistema riparativo-conciliativo, promuovendo l'assunzione di responsabilità senza ricorrere necessariamente alla pena detentiva.

L'applicazione di questa norma prevede il coinvolgimento di tutte le parti che debbono comunque essere sentite preliminarmente all'applicazione della misura, inoltre permette al giudice di prevedere delle misure riparative.

Abbiamo già detto nella puntata precedente che la finalità del processo penale minorile è innanzitutto quella di rendere accessibile il sistema sanzionatorio al soggetto minore che, proprio per la sua particolare fase evolutiva, potrebbe non essere capace di comprendere completamente il suo comportamento deviante e non comprendere completamente il processo e le conseguenze, con il rischio di danneggiare ulteriormente un soggetto che non è ancora un uomo ma non è più un bambino.

Il processo minorile, come sappiamo, è una procedura speciale che si applica a soggetti di età compresa tra i 14 anni (età al di sotto della quale non sono imputabili) sino ai 18 anni o comunque a reati compiuti in questa fascia di età, quindi i tribunali penali minorili si trovano a giudicare soggetti nel pieno della fase adolescenziali.

Per la prima volta l'individuo è testimone del cambiamento e della propria trasformazione: la vede, la sente, la vive, ma l'adolescente non comprende pienamente questa trasformazione in atto e quindi, proprio perché non è ancora adulto, pur ostentando grande sicurezza ed intraprendenza sino alla sfrontatezza, rimane ancora con le insicurezze e le debolezze tipiche dell'età infantile, vivendo la vita con forte senso di sfida in una continua competizione con tutte le figure di riferimento e con l'ambiente dei pari, per sperimentare i nuovi limiti.

## CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

I centri per la giustizia minorile, dipendenti dal ministero di grazia e giustizia, hanno competenza regionale, anche se possono essere costituite sezioni distaccate presso altre città capoluogo di provincia.

La nuova configurazione e le funzioni previste per i servizi decentrati dell'Ufficio Centrale della Giustizia Minorile hanno come testo normativo di riferimento il DPR 272/89 "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR. 448/88*".

In ogni caso nell'applicazione della sanzione penale si tiene conto della situazione della vittima e dell'utilità educativa della pena finalizzata a responsabilizzare il minore affinché prenda coscienza della lesione arrecata all'altrui diritto, così come prevede il punto n.3 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa, che sottolinea l'importanza delle procedure cosiddette di mediazione o di ravvedimento operoso.

Fanno parte dei centri per la giustizia minorile:

- gli Uffici di Servizio Sociale per minorenni;
- gli Istituti penali per minorenni;
- i Centri di prima accoglienza;
- le Comunità;
- gli Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive o alternative.

Tutti questi centri si avvalgono anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

L'art.10 DEL D.P.R. n.272/89 che fissa "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88 recante disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni*", stabilisce che i Centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con le comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo minorile e che sono riconosciute o autorizzate dalla Regione competente per territorio. I Centri possono anche organizzare proprie comunità od occuparsene in gestione mista con gli Enti Locali.

L'organizzazione delle comunità deve essere di tipo familiare e prevedere anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale, in modo che possa essere garantita, anche attraverso progetti personalizzati, una condizione ed un clima educativamente significativi; è inoltre prevista l'utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline e la collaborazione di tutte le istituzioni interessate e delle risorse del territorio.

I Centri di prima accoglienza (CPA) sono la struttura cautelare principale; ospitano i minorenni arrestati o fermati, fino all'udienza di convalida ed inoltre, in locali separati dagli arrestati e dai fermati i minorenni accompagnati negli uffici della PG a seguito di flagranza di reati (art.18 bis DPR 448/88) per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nei casi in cui l'esercente la potestà dei genitori, non ottempera agli obblighi di legge oppure appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo di custodia a disposizione del Pubblico Ministero.

I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili e non possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

All'interno del sistema penale minorile, il carcere ha subito una serie di modificazioni; le norme di attuazione del nuovo codice hanno infatti soppresso l'Istituto di osservazione (per i minori in custodia cautelare) e la Prigione-scuola (per l'esecuzione della pena detentiva) prevedendone la sostituzione con l'Istituto Penale Minorile (I.P.M.).

L'Istituto Penale Minorile assolve principalmente funzioni esecutive della pena e della custodia cautelare, nei casi in cui non sia stato possibile attivare la concessione di altre misure non detentive. Si tratta di funzioni diverse che si rivolgono a utenze diverse e che devono svolgersi possibilmente in locali separati.

## TUTELA ED ASSISTENZA DEL MINORE INDAGATO

Al minore indagato o imputato è assicurata l'assistenza affettiva e psicologica dei genitori o di altra persona idonea (psicologi, educatori, assistenti sociali ed altri) durante il compimento di atti di indagine indicata dallo stesso minore e ammessa dall'autorità giudiziaria (art.12 DPR 448/88).

L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori (art.7 DPR 448/88).

E' vietata la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento (art.13 DPR 448/88).

Il minore condotto presso gli uffici di Polizia Giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

Nell'esecuzione di tali attività inoltre devono essere adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.

Le violazioni del diritto alla riservatezza possono essere sanzionate penalmente (art.734bis C.P) e disciplinarmente (art.115 C.P.P.).

## ATTIVITA' DI PG FASE 2-ELEZIONE DI DOMICILIO E NOMINA DEL DIFENSORE

L'indagato deve indicare un domicilio per le notificazioni dei successivi atti, questo può essere un domicilio dichiarato (l'abitazione, il luogo di residenza o il luogo in cui l'indagato svolge il proprio lavoro) oppure un domicilio elettivo (un qualsiasi luogo diverso dalla residenza, abitazione o luogo di lavoro dove dovranno inviarsi le notificazioni).

All'atto della indicazione del domicilio, ai sensi dell'art. 161 C.P.P. la P.G. *"...deve avvertire l'indagato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore.."*

Si deve prestare molta attenzione nei confronti dei cittadini stranieri e senza fissa dimora per evitare che forniscano domicili inefficaci.

Il domicilio deve essere indicato nel territorio nazionale ed in luogo certo e determinato, quindi costituiscono domicili irregolari quelli eletti *"presso il difensore d'ufficio che verrà nominato"*, per l'indeterminatezza della persona e del luogo oppure presso il Consolato del paese di appartenenza, il cui territorio è considerato al di fuori dello Stato.

In questi casi costituisce idoneo domicilio elettivo quello del difensore di fiducia o d'ufficio, in quest'ultimo caso si indicherà con precisione il nominativo e lo studio del difensore "di turno" indicato dal *Call Center* negli elenchi speciali dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile ai sensi dell'art.11 DPR 448/88.

Qualora l'indagato non intenda provvedere in modo utile e corretto, si deve dare atto nel verbale del suo rifiuto di eleggere domicilio e dell'avvertimento datogli sulle modalità di notifica alternative stabilite dalla legge.

## MISURE CAUTELARI MINORILI (ARRESTO E FERMO)

Ai sensi dell'art.16 comma 1 e 23 del DPR. 448/88 l'arresto in flagranza è sempre facoltativo (tenuto conto della gravità del fatto, nonché dell'età e della personalità del minore ) ed è consentito solo per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni.

Nel determinare tale pena si devono considerare le disposizioni dell'art.278 C.P.P. e dell'art.19 c.5 del DPR.448/88e quindi la pena edittale massima prevista per il reato consumato o tentato dovrà essere ridotta della diminuzione minima (un giorno) prevista per la diminuzione della minore età.

L'arresto del minore può essere eseguito inoltre quando si procede per uno dei delitti consumati o tentati previsti dall'art.380 c.2 lettere e), e bis), f), g), h), C.P.P. (furto in abitazione con violenza sulle cose o strappando di dosso la cosa alla persona; rapina ed estorsione; detenzione e porto di armi da guerra o più armi da sparo; detenzione di sostanze stupefacenti, e in ogni caso di violenza carnale.

Il Fermo di minorenni indiziato di delitto è ugualmente sempre facoltativo e consentito negli stessi casi previsti per l'arresto in flagranza di reato con l'ulteriore limite che la pena deve prevedere nel minimo la reclusione di anni 2.


## ACCOMPAGNAMENTO DEL MINORE EX ART.18


Nel caso in cui i minori imputabili si rendano responsabili di delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, da determinarsi con le attenuanti indicate in precedenza, la Polizia Giudiziaria possono ha la facoltà (e mai l'obbligo) di procedere *all'accompagnamento di cui all'art. 18 bis D.P.R. 448/88.*

In questi casi. entro dodici ore, il minore è riaffidato ai genitori (o a chi per essi) invitati presso gli uffici della P.G. per riceverlo in consegna, con l'avviso dell'obbligo di tenerlo a disposizione del Pubblico Ministero.

Se l'ambiente familiare non appare idoneo al controllo del minore, ovvero nessuno si presenta per riceverlo in consegna, la Polizia Giudiziaria informerà il Pubblico Ministero, il quale disporrà che l'accompagnato sia condotto presso una comunità o presso il Centro di Prima Accoglienza.

# SCHEDE OPERATIVE





## APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI

